



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza 129/2011 - Decisione del 04/04/2011 - Deposito del 13/04/2011
Massima 1:	<p>Titolo</p> <p>Ambiente - Edilizia e urbanistica – Art. 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12 (Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità)- Pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei Comuni territorialmente interessati e degli Enti gestori dei parchi naturali provinciali - Previsione che siano resi nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Assoluta genericita' della prospettazione - Inammissibilita' della questione -</p> <p>Testo</p> <p>E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12 (Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità) per violazione della competenza esclusiva statale in materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.</p> <p>Ed invero, il complesso quadro normativo, statale e provinciale, nel quale la censura, deve essere inquadrata non è supportato da adeguate argomentazioni che specificino e chiariscano la portata della censura. Al riguardo occorre precisare che la norma provinciale succitata prevede il termine di 45 giorni per la formulazione del parere da parte degli enti e organismi interessati in contrasto con l’art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia</p>



ambientale) che stabilisce, invece, un termine di 60 giorni.

In proposito occorre rilevare che il vigente ordinamento prevede innanzitutto una competenza della Provincia autonoma in tema di VAS e, segnatamente, quella di disporre eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel d.lgs. n. 152 del 2006, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina in questione, nonché per lo svolgimento della consultazione (art. 7, comma 7).

Inoltre, sussiste una specifica regolamentazione in materia di VAS dettata dalla Provincia di Trento (decreto del Presidente della Provincia di Trento 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., recante «Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10» e successive modificazioni), nonché una puntuale disciplina, concernente il Piano provinciale della mobilità (l'intero testo dell'art. 52 denunciato e l'art. 41 dell'allegato B della legge della Provincia autonoma di Trento 27 maggio 2008, n. 5, recante «Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale»).

Nella descritta situazione, inoltre, va rilevato che l'art. 14 del d.lgs. n. 152 del 2006, fissa un termine di 60 giorni, del quale soltanto le successive modifiche, (introdotte dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69», entrato in vigore solo successivamente al deposito del ricorso), sembrano imporre il rispetto, considerando detto termine come limite entro il quale possono essere presentate "osservazioni" al piano o al programma. E ciò mentre il denunciato comma 4 dell'art. 52 individua due tipi di termini: 30 giorni per le osservazioni da parte di "chiunque" e 45 giorni per i "pareri" della struttura provinciale in materia urbanistica, dei comuni interessati e degli enti gestori dei parchi, termine, quest'ultimo, che era già previsto nella precedente formulazione dell'art. 52, sebbene con decorrenza diversa.

In siffatta complessa cornice normativa nessuna argomentazione è stata svolta dal ricorrente con la conseguenza che la questione va dichiarata inammissibile per assoluta genericità della prospettazione.

NOTE:

Parametri costituzionali
Art.117, secondo comma, lettera s)

Redattore: Silvia Bosio

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

